



Comune di Scandicci

STATUTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18.03.2014

Pubblicato nel BURT ed affisso all'albo on line dal 16.04.2014 per 30 giorni consecutivi

Divenuto esecutivo il 16.05.2014



Comune di Scandicci

STATUTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18.03.2014

Publicato nel BURT ed affisso all'albo on line dal 16.04.2014 per 30 giorni consecutivi

Divenuto esecutivo il 16.05.2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marco Pandolfini

INDICE	pag. 2
TITOLO I - PRINCI FONDAMENTALI	pag. 6
<i>Art. 1 Obiettivi generali</i>	pag. 6
<i>Art. 2 Interventi nel campo sociale, educativo, dell'istruzione e della formazione</i>	pag. 7
<i>Art. 3 Rapporti con i cittadini, informazione e trasparenza, semplificazione e innovazione</i>	pag. 8
<i>Art. 4 Associazioni del volontariato</i>	pag. 9
<i>Art. 5 Ambiente e qualità della vita</i>	pag. 9
<i>Art. 6 Codice etico</i>	pag. 10
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 11
<i>Art. 7 Comune</i>	pag. 11
<i>Art. 8 Città Metropolitana</i>	pag. 11
<i>Art. 9 Autonomia del Comune</i>	pag. 11
<i>Art. 10 Stemma e gonfalone</i>	pag. 12
<i>Art. 11 Cittadinanza onoraria</i>	pag. 12
<i>Art. 12 Territorio</i>	pag. 13
<i>Art. 13 Le funzioni del Comune</i>	pag. 13
<i>Art. 14 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale</i>	pag. 13
TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	pag. 14
CAPO I - GLI ORGANI DEL COMUNE	pag. 14
<i>Art. 15 Organi e funzioni</i>	pag. 14
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 14
<i>Art. 16 Il Consiglio Comunale</i>	pag. 14
<i>Art. 17 Linee programmatiche</i>	pag. 16
<i>Art. 18 Funzionamento del Consiglio</i>	pag. 16
<i>Art. 19 Presidente e Vice Presidente del Consiglio - Ufficio di Presidenza</i>	pag. 16
<i>Art. 20 Funzioni del Presidente del Consiglio</i>	pag. 17
<i>Art. 21 Durata del mandato e revoca del Presidente e del Vice Presidente</i>	pag. 18
<i>Art. 22 Consiglieri Comunali</i>	pag. 19
<i>Art. 23 Pubblicità delle spese elettorali</i>	pag. 20
<i>Art. 24 Dimissioni e decadenza</i>	pag. 20

<i>Art. 25 Gruppi Consiliari</i>	pag. 20
<i>Art. 26 Commissioni Consiliari Permanenti</i>	pag. 22
<i>Art. 27 Commissioni d'indagine</i>	pag. 22
<i>Art. 28 Commissioni speciali</i>	pag. 22
<i>Art. 29 Commissioni di Controllo e Garanzia</i>	pag. 23
<i>Art. 30 Conferenza dei Capigruppo</i>	pag. 23
CAPO III - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE	pag. 23
<i>Art. 31 Il Sindaco</i>	pag. 23
<i>Art. 32 Il Vice Sindaco</i>	pag. 25
<i>Art. 33 Dimissioni del Sindaco</i>	pag. 25
<i>Art. 34 Mozione di sfiducia</i>	pag. 26
<i>Art. 35 La Giunta Comunale</i>	pag. 26
CAPO IV - STATUS DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	pag. 27
<i>Art. 36 Doveri e condizione giuridica</i>	pag. 27
<i>Art. 37 Indennità, gettoni di presenza e permessi</i>	pag. 28
<i>Art. 38 Pubblicità della situazione economica ed associativa degli Amministratori e dei rappresentanti del Comune</i>	pag. 28
TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	pag. 30
<i>Art. 39 Partecipazione dei cittadini</i>	pag. 30
<i>Art. 40 Consulte</i>	pag. 30
<i>Art. 41 Riunioni ed assemblee</i>	pag. 31
<i>Art. 42 Consultazioni</i>	pag. 32
<i>Art. 43 Istanze, petizioni e proposte</i>	pag. 32
<i>Art. 44 Referendum</i>	pag. 32
<i>Art. 45 La partecipazione alla valutazione di impatto ambientale</i>	pag. 34
<i>Art. 46 Azione popolare</i>	pag. 34
<i>Art. 47 Pubblicità degli atti amministrativi</i>	pag. 34
<i>Art. 48 Diritto di accesso di informazione dei cittadini</i>	pag. 34
TITOLO V - SERVIZI	pag. 37
CAPO I - ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	pag. 37
<i>Art. 49 Servizi</i>	pag. 37
<i>Art. 50 Forme di gestione dei Servizi Pubblici Locali</i>	pag. 37
<i>Art. 51 Gestione in economia</i>	pag. 37
<i>Art. 52 Aziende Speciali</i>	pag. 38

<i>Art. 53 Organi e struttura delle aziende Speciali</i>	pag. 39
<i>Art. 54 Istituzioni</i>	pag. 40
<i>Art. 55 Organi e struttura delle Istituzioni</i>	pag. 41
<i>Art. 56 Funzionamento dell'Istituzione</i>	pag. 42
<i>Art. 57 Società di Capitali</i>	pag. 42
<i>Art. 58 Trasparenza degli enti</i>	pag. 42
<i>Art. 59 Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni</i>	pag. 43
CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	pag. 43
<i>Art. 60 Gestione dei servizi in forma associata</i>	pag. 43
<i>Art. 61 Consorzi</i>	pag. 44
<i>Art. 62 Accordi di programma</i>	pag. 44
<i>Art. 63 Programmazione regionale</i>	pag. 45
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	pag. 46
CAPO I - UFFICI E PERSONALE	pag. 46
<i>Art. 64 Principi organizzativi del Comune</i>	pag. 46
<i>Art. 65 Criteri generali di organizzazione</i>	pag. 46
<i>Art. 66 Organizzazione degli uffici e dei servizi</i>	pag. 47
<i>Art. 67 Uffici di Progetto</i>	pag. 48
<i>Art. 68 Il Segretario Generale e il Vice Segretario Comunale</i>	pag. 48
<i>Art. 69 I Dirigenti</i>	pag. 49
<i>Art. 70 Conferenza dei Dirigenti</i>	pag. 51
<i>Art. 71 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne</i>	pag. 51
CAPO II - FINANZA, CONTABILITA' E PATRIMONIO	pag. 51
<i>Art. 72 Ordinamento finanziario</i>	pag. 51
<i>Art. 73 Regolamento di Contabilità</i>	pag. 52
<i>Art. 74 Attività finanziaria del Comune</i>	pag. 52
<i>Art. 75 Amministrazione dei beni comunali</i>	pag. 53
CAPO III - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	pag. 53
<i>Art. 76 Il sistema di programmazione e di bilancio del Comune</i>	pag. 53
<i>Art. 77 Revisione economico-finanziaria</i>	pag. 54

CAPO IV - CONTROLLI	pag. 55
<i>Art. 78 Controlli interni</i>	pag. 55
<i>Art. 79 Controllo di regolarità amministrativa e contabile</i>	pag. 56
<i>Art. 80 Controllo sugli equilibri finanziari</i>	pag. 56
<i>Art. 81 Controllo sulla qualità dei servizi erogati</i>	pag. 56
<i>Art. 82 Controllo di gestione</i>	pag. 57
<i>Art. 83 Controllo strategico</i>	pag. 57
<i>Art. 84 Controllo e valutazione delle prestazioni del personale dirigente</i>	pag. 57
<i>Art. 85 Controlli sulle società partecipate non quotate</i>	pag. 57
CAPO V - CONTRATTI	pag. 58
<i>Art. 86 Attività contrattuale</i>	pag. 58
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 59
<i>Art. 87 Modificazioni dello Statuto</i>	pag. 59
<i>Art. 88 Adozione dei regolamenti</i>	pag. 59
<i>Art. 89 Norme transitorie</i>	pag. 59
<i>Art. 90 Entrata in vigore</i>	pag. 60

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Obiettivi generali

1. Il Comune di Scandicci riconosce il valore di ogni uomo e promuove ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza, lingua e sesso, dalla sua età, dal suo credo religioso e dalle sue convinzioni politiche e filosofiche.
2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà, di bene comune e di giustizia indicati dalla Costituzione nata dalla Resistenza; opera al fine di perseguire, nelle forme più opportune a tutti i livelli possibili, il conseguimento della pace e della libertà dei popoli;
3. Per il conseguimento del principio di eguaglianza tra i cittadini e per il pieno sviluppo della persona umana, il Comune opera assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese, garantendo la professione di ogni credo religioso che non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.
4. Il Comune promuove le pari opportunità in tutti i campi rivolgendo particolare attenzione al mondo della formazione, del lavoro, dei tempi della città, della salvaguardia della salute, delle politiche sociali, della discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne. Assume la cultura, la politica e l'elaborazione delle donne come misura della propria azione di governo. Tiene inoltre presente il riequilibrio della rappresentanza femminile nella formazione della Giunta, degli organi collegiali non elettivi del Comune, e degli enti, organismi ed istituzioni da esso dipendenti. Per il raggiungimento di tali obiettivi, impegna le proprie competenze e risorse, anche con campagne di formazione che riguardano i problemi femminili. Inoltre, a tutela della libertà psicofisica della persona, si costituisce parte civile nei procedimenti giudiziari per reati di violenza sessuale commessi sul proprio territorio. A tal fine la Giunta Comunale, l'Avvocatura Comunale e gli altri uffici competenti procederanno alla valutazione concreta della fattispecie in cui operare la costituzione di parte civile e predisporranno gli atti necessari.
5. Il Comune, riconoscendo come propri i valori di solidarietà umana, di fratellanza universale e di pacifica convivenza tra i popoli, orienta la propria attività alla rimozione di ogni tipo di discriminazione. A tal fine assicura alla popolazione di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di accoglienza e di soggiorno improntate alla civile convivenza, al reciproco rispetto, alla integrazione, alla solidarietà in una moderna società globale.

6. Il Comune di Scandicci, sottolineando il valore e l'importanza della famiglia, riconosce l'esistenza di atti e formazioni sociali le cui finalità sono ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali. A tale scopo istituisce il Registro dell'elenco delle unioni civili regolandone le modalità di iscrizione.
7. Il Comune persegue le finalità e gli intenti della Carta Europea delle autonomie locali ed, ispirandosi ad una cultura di pace e di solidarietà fra i popoli, promuove scambi e gemellaggi con altre comunità.
8. Coloro che operano in qualità di eletti o sono legati da un rapporto giuridico di dipendenza dall'Ente Locale o i cittadini, che operano per conto del Comune, devono svolgere la loro azione politico-amministrativa ispirandosi ad un autentico spirito di servizio con disciplina ed onore.
9. Il Comune riconosce e garantisce, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, i diritti del cittadino alla informazione, alla partecipazione, alla consultazione, all'accesso agli atti e ai documenti dell'amministrazione; all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione; alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico; alla democrazia elettronica.
10. Il Cittadino ha diritto ad una amministrazione moderna e digitale, efficiente, efficace, trasparente, imparziale, che operi nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione dell'azione amministrativa.

Articolo 2

Interventi nel campo sociale, educativo, dell'istruzione e della formazione

1. Il Comune di Scandicci si impegna a sviluppare, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, un efficiente servizio di promozione sociale con particolare attenzione alle fragilità espresse dalle persone anziane, dai minorenni, dai soggetti diversamente abili, da quelli in stato di disagio socio-economico ed esistenziale, dagli immigrati.
2. Il Comune di Scandicci consapevole dell'assoluta necessità di una politica attiva in favore degli anziani, si impegna a valorizzare il ruolo autonomo e l'inserimento a pieno titolo dell'anziano nella vita familiare, sociale ed economica
3. Il Comune di Scandicci, riconoscendo il valore sociale della maternità, nell'ambito delle funzioni e competenze che gli vengono assegnate dalla legge, si impegna a promuovere efficienti servizi socio-sanitari e di supporto alla genitorialità, nonché

tutte le altre iniziative che consentano alle donne di superare gli eventuali ostacoli di natura sociale, economica, psicologica, familiare.

4. Il Comune di Scandicci, riconoscendo il valore imprescindibile della educazione e dell'istruzione, si impegna a promuovere, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, i percorsi di sviluppo personale, culturale e formativo dei cittadini, attraverso l'offerta di opportunità educative e la crescita qualitativa del sistema educativo e scolastico territoriale, nel quadro di un approccio integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
5. Il Comune promuove, coordina, organizza e gestisce, sulla base delle diverse competenze assegnate e secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia dei livelli istituzionali di programmazione, interventi educativi, formativi e scolastici unitari, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.

Articolo 3

Rapporti con i cittadini, informazione e trasparenza, semplificazione e innovazione

1. Nell'esercizio delle proprie competenze il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e l'accesso alle strutture. Assicura altresì l'informazione sull'attività svolta.
2. I rapporti del Comune con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti tesi ad assicurare i massimi livelli di trasparenza.
3. L'Amministrazione favorisce lo sviluppo e l'utilizzo dei mezzi informatici e telematici nella gestione dei procedimenti amministrativi, perseguendo finalità di semplificazione per i cittadini, i professionisti e le imprese, di riduzione dei costi, di snellimento dell'attività amministrativa.
4. L'Amministrazione è dotata di un sito internet istituzionale quale strumento per facilitare l'accessibilità dei cittadini e degli utenti ai propri servizi, alle proprie banche dati e alle informazioni e per garantire la trasparenza e la conoscibilità della propria attività amministrativa e istituzionale.

5. In linea con i principi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione comunale trasmette in streaming le sedute del Consiglio Comunale e pubblica sul proprio sito web istituzionale tutti i dati connessi all'attribuzione di benefici economici e alla situazione patrimoniale degli amministratori dell'ente.
6. Nell'apposito spazio del sito internet istituzionale del Comune è istituito l'Albo On Line, che è il luogo per la pubblicazione avente effetti di pubblicità legale degli atti emessi dalla pubblica amministrazione o da privati per i quali sia obbligatoria la pubblicazione.

Articolo 4 ***Associazioni del volontariato***

1. Il Comune di Scandicci riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera di autonomia della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza scopo di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche, quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale.
2. L'impegno delle associazioni nei programmi comunali, nel rispetto della autonomia organizzativa interna, si esplica in particolare nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della famiglia, della tutela dei beni culturali ed ambientali, dello sport, della cultura e del tempo libero.
3. Il Comune di Scandicci favorisce e promuove la partecipazione alla gestione di specifici servizi delle realtà associative e cooperativistiche che operano senza fini di lucro, stipulando anche apposite convenzioni e destinando risorse di vario genere, sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.
4. E' reso pubblico, con cadenza annuale, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto agevolazioni e contributi o fruiscono dei beni di proprietà comunale indicando a fianco di ciascuna quanto dal Comune è stato effettivamente concesso, nonché di quelle che ne hanno fatta richiesta.

Articolo 5 ***Ambiente e qualità della vita***

1. Il Comune di Scandicci riconosce la tutela dell'ambiente valore fondamentale della comunità, protegge e valorizza le risorse naturali che caratterizzano il proprio territorio ed assicura interventi tesi a garantire un più alto livello della qualità della vita.

Articolo 6

Codice Etico

1. Il Comune di Scandicci si riconosce nei principi sanciti nel Codice Etico per gli amministratori locali - "Carta di Pisa" (di seguito "Codice").
2. Sono vincolati direttamente dal Codice il Sindaco e la Giunta Comunale, possono aderirvi volontariamente i Consiglieri Comunali.
3. Tutti gli amministratori, nel senso indicato dal codice, hanno il dovere di adeguarsi ai principi di disciplina, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità previsti dallo stesso.
4. La nomina, da parte dell'amministrazione, di un soggetto presso Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica, è obbligatoriamente condizionata alla previa adesione del soggetto al Codice Etico.
5. L'amministratore vincolato o che aderisce volontariamente al Codice ne riceve copia previa apposita sottoscrizione su un registro conservato presso la Segreteria Generale del Comune.
6. L'elenco dei sottoscrittori del Codice è reso pubblico sul sito internet del Comune a cura del Sindaco.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 *Comune*

1. Il Comune di Scandicci è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica
2. La comunità di Scandicci opera per la sua integrazione nella realtà storica, culturale e socio economica dell'area fiorentina e, a tale scopo, promuove ogni iniziativa finalizzata a realizzare un armonico sviluppo dell'area metropolitana.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Scandicci, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale.

Articolo 8 *Città metropolitana*

1. Il Comune di Scandicci si impegna a promuovere tutte le iniziative idonee ad attivare il processo di realizzazione della Città metropolitana fiorentina, nella convinzione che tale risultato rappresenti lo sbocco finale di istanze ed attese che da tempo sono maturate per riconoscere al territorio interessato ed alla sua popolazione quella integrazione economica, culturale e di costume che negli anni si è andata formando.
2. Il Comune di Scandicci, riconoscendo in tale sbocco istituzionale la naturale evoluzione del suo stato di Comune di area, auspica che anche gli altri Comuni interessati si associno nella fase costituente per elaborare e definire la natura del nuovo Ente.

Articolo 9 *Autonomia del Comune*

1. Lo Statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale secondo i principi di cui alle leggi nazionali.
2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione.
4. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione Toscana, con la Provincia e gli altri Enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività. I programmi sono definiti con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.
5. Secondo il principio della sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli od associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, riservandosi l'esercizio di verifica e di controllo.
6. I rapporti con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti territoriali, sono improntati ai principi di cooperazione, pari ordinazione, pari dignità, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 10

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune di Scandicci è costituito da "Sopraespressa arme scudo azzurro con una casellina posta in mezzo a due torri, e nell'angolo destro il Giglio Fiorentino, conforme a quello che è delineato nell'armicenario verde a.c. 480" riconosciuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito provvedimento, ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti morali.
2. Il Regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.

Articolo 11

Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Scandicci potrà assegnare la cittadinanza onoraria a personalità internazionali e nazionali, nonché a cittadini nati o residenti nel territorio comunale che abbiano acquisito speciali e particolari benemerienze nel campo politico, religioso, culturale e sociale in genere.
2. Le proposte in tal senso, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da un quinto dei Consiglieri in carica o da 500 cittadini elettori, saranno esaminate da una speciale Commissione allo scopo nominata dal Consiglio Comunale che ne curerà l'istruttoria.

3. La concessione della cittadinanza onoraria sarà conferita dal Consiglio Comunale a condizione che la proposta consegua almeno il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Articolo 12

Territorio

1. Il Comune di Scandicci comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico a norma di legge.

Articolo 13

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la generalità della popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Enti Locali.
3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Articolo 14

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
GLI ORGANI DEL COMUNE

Articolo 15
Organi e funzioni

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico ed amministrativo ed esercita il potere di controllo sulla sua attuazione.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 16
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio esercita le funzioni stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto, nel Regolamento del Consiglio Comunale e nelle altre norme regolamentari.
2. Il Consiglio Comunale si raccorda con gli altri organi comunali (Sindaco e Giunta) tramite il proprio Presidente ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari. I rapporti sono improntati a criteri di autonomia reciproca, nella piena salvaguardia delle prerogative di ciascun organo.

3. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati in Bilancio, dispone di una propria dotazione strumentale e di personale secondo le norme previste dal Regolamento sul suo funzionamento.
4. Il Consiglio esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.
5. Il Consiglio Comunale formula, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Le nomine e le designazioni di cui al precedente comma devono comunque essere basate su comprovati elementi di prestigio, competenza ed esperienza amministrativa del nominato o designato.
7. Nelle nomine plurime effettuate dal Consiglio Comunale sarà garantita la rappresentanza delle minoranze.
8. Nel disciplinare gli indirizzi di cui al comma 6, il Consiglio Comunale deve garantire la presenza di entrambi i sessi nella composizione degli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.
9. Il Consiglio esercita in relazione ai servizi pubblici locali, gestiti nelle forme e con i mezzi stabiliti dalla legge, attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge, di regolazione. Nell'esercizio del controllo amministrativo il Consiglio si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori ed utilizza i dati forniti dall'ufficio per il controllo di gestione.
10. Il controllo politico amministrativo viene esercitato dal Consiglio Comunale, anche sulla base della relazione del Sindaco in ordine all'andamento politico e amministrativo, contestualmente alla verifica delle linee programmatiche di mandato previste dal successivo art. 17.
11. Nelle stesse forme si attua il controllo del Consiglio su ogni altra partecipazione societaria del Comune.
12. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle forme previste dagli atti di concessione.

13. Il controllo sui servizi gestiti in forma associata con altri enti si effettua nelle forme previste nell'atto di convenzione.

Articolo 17

Linee programmatiche

1. Entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, per la relativa approvazione.

Articolo 18

Funzionamento del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina, tra le altre cose, il funzionamento degli organi consiliari, il loro rapporto con gli altri organi del Comune e la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale inoltre, tramite la commissione consiliare che cura gli affari istituzionali, potrà disporre l'organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti in connessione con le sue funzioni istituzionali.
4. Nel Bilancio comunale saranno previsti i capitoli di spesa per le necessità finanziarie del Consiglio. Il responsabile amministrativo del Consiglio adotterà le determinazioni di spesa sulla base delle indicazioni del Presidente e del Consiglio stesso.
5. I rapporti con il Sindaco e la Giunta sono tenuti dal Presidente del Consiglio. I Presidenti delle Commissioni Consiliari potranno a loro volta chiedere audizioni al Sindaco ed agli Assessori e comunque la fornitura di materiali e notizie connessi alla loro attività.

Articolo 19

Presidente e Vice Presidente del Consiglio – Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta del suo mandato, subito dopo la convalida dei Consiglieri, elegge tra i suoi membri, con distinte votazioni che si svolgono a scrutinio segreto, un Presidente ed un Vice presidente.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto, nelle prime due votazioni, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nella terza votazione, il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Immediatamente dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio procede, con le stesse modalità, ad eleggere un Vice Presidente.
3. Il Vicepresidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
4. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Generale costituiscono l'Ufficio di Presidenza, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio Comunale sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e di Capogruppo.
6. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con i mezzi più idonei.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio viene convocato e presieduto dal Consigliere Anziano.
8. Il Regolamento del Consiglio disciplina l'esercizio della carica di Presidente e Vicepresidente, nonché l'informazione di cui al precedente comma 6.

Articolo 20

Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:
 - predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli argomenti e secondo le urgenze comunicatigli per iscritto dal Sindaco, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento;

- accerta che le proposte di deliberazione presentate al Consiglio siano munite dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge;
 - fissa la data delle riunioni del Consiglio d'intesa con il Sindaco;
 - convoca e presiede le riunioni consiliari;
 - apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno e proclama la volontà consiliare;
 - assicura che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e delle dignità di ciascun Consigliere;
 - ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, nonché di limitare l'accesso del pubblico;
 - attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni, operando perché l'azione amministrativa non abbia a risentire di ritardi e rallentamenti;
 - convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari e l'Ufficio di Presidenza.
 - può delegare singoli Consiglieri a partecipare a missioni sia all'estero che sul territorio nazionale.
2. Il Presidente, nell'adempimento delle sue funzioni, utilizzando le prerogative ed i poteri della sua carica, assicura che il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento dei suoi lavori avvengano nel rispetto del Regolamento e dei diritti di ogni Consigliere e siano finalizzati al buon andamento della attività amministrativa del Comune.
3. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il Presidente del Consiglio si avvale di una propria struttura costituita ai sensi del precedente articolo 18.

Articolo 21

Durata del mandato e revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente e/o il Vicepresidente possono essere revocati dal Consiglio Comunale, nei casi di gravi inadempienze o per gravi o reiterate violazioni della legge, dello Statuto o del regolamento del Consiglio, con mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente o il Vicepresidente

del Consiglio a seconda che riguardi una figura o l'altra, e deve essere presentata al Presidente del Consiglio che provvede ad iscriverla all'ordine del giorno non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni. Nel caso di mozione di sfiducia presiederà l'assemblea: il Consigliere Anziano, nel caso di mozione di sfiducia riguardante il Presidente del Consiglio, e lo stesso Presidente del Consiglio, nel caso di mozione di sfiducia riguardante il Vice Presidente.

Articolo 22 **Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge stessa, provvedendo alle sostituzioni.
4. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di privacy, i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle istituzioni e dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutti i provvedimenti collegiali od individuali ed i relativi atti preparatori; i Consiglieri hanno diritto di ottenere altresì tutte le notizie ed informazioni in possesso degli uffici del Comune, delle istituzioni e delle aziende del Comune e degli enti da esso dipendenti, secondo le modalità del Regolamento del Consiglio Comunale. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio Comunale, nonché di presentare ordini del giorno e mozioni. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni ed interpellanze la cui risposta deve essere data, nel corso di una seduta consiliare, dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato, secondo le modalità previste dal regolamento. Il Consigliere, in alternativa può richiedere la risposta scritta da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato, nei termini previsti dal regolamento.
6. I Consiglieri Comunali che risultino assenti senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo.23
Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco ed il rappresentante delle liste candidate alle elezioni comunali, depositano, unitamente alla candidatura ed alla lista, un bilancio preventivo redatto per categorie di spese al totale del quale intendono vincolarsi.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i soggetti di cui al comma precedente devono presentare presso la Segreteria generale, il rendiconto delle spese elettorali sostenute.
3. I documenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati all'albo on line del Comune.

Articolo 24
Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere e la surroga dei consiglieri dimissionari sono disciplinate dalla legge.
2. I consiglieri comunali decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Articolo 25
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.
2. Qualora in una lista sia eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.
3. Il Gruppo si ha per costituito con la dichiarazione formalmente resa al Consiglio da parte dei Consiglieri che vi danno origine.
4. Ciascun Gruppo comunica al Consiglio, nella prima seduta, il nome del Capogruppo Consiliare.
5. In mancanza delle comunicazioni prescritte dal comma 4 viene considerato Capogruppo Consiliare il Consigliere che ha ottenuto nelle ultime consultazioni amministrative la cifra individuale più alta e, in caso di parità, il consigliere più anziano di età.

6. Non è consentita, né ad inizio di mandato né nel corso dello stesso, la formazione di Gruppi Consiliari non costituiti sulla base delle liste di cui al comma 1 del presente articolo.
7. I Consiglieri che ad inizio di mandato non aderiscono ai Gruppi Consiliari costituiti secondo il comma 1 del presente articolo o che, nel corso del mandato vi fuoriescono senza aderire ad altro Gruppo già costituito, formano il Gruppo Consiliare Misto purché formato stabilmente da non meno di due Consiglieri. Venendo a mancare nel corso del mandato il numero minimo, il Gruppo è automaticamente sciolto. Il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio l'avvenuta formazione o estinzione del Gruppo Consiliare Misto.
8. Il Gruppo Consiliare misto comunica al Consiglio Comunale all'atto della formazione, il nome del Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione svolgerà la funzione il consigliere che ha ottenuto nelle ultime consultazioni amministrative la cifra individuale più alta e, in caso di parità, il consigliere più anziano di età con avvicendamento semestrale, tramite scorrimento, dei componenti il Gruppo.
9. Il Gruppo Consiliare Misto non può rifiutare l'adesione automatica dei Consiglieri fuoriusciti da altri Gruppi e nessun Consigliere può essere espulso dal Gruppo consiliare Misto.
10. Quando il Gruppo Consiliare Misto non si sia ancora formato non ricorrendo il presupposto numerico prescritto dal comma 7, il Consigliere che fuoriesce dal Gruppo di appartenenza, pur non avendo più lo status di membro del Gruppo ha il diritto ad essere componente effettivo di una sola delle Commissioni Consiliari Permanenti delle quali fa parte, a sua scelta, purché il Gruppo d'origine rimanga rappresentato anche in quella Commissione. Il Consigliere fuoriuscito dal Gruppo, nel caso di cui sopra, ha altresì diritto di ricevere l'avviso di convocazione di tutte le altre Commissioni, alle quali può partecipare senza diritto al voto né gettone di presenza.
11. Il Consigliere che nel corso del mandato fuoriesce dal Gruppo di appartenenza ed entra a far parte di altro Gruppo già costituito, decade automaticamente dalle Commissioni di cui faceva parte.
12. Con il Regolamento del Consiglio Comunale sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi Consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 26

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni permanenti; il regolamento del Consiglio ne determina il numero, i poteri, la composizione con criterio proporzionale riferito alla consistenza dei Gruppi Consiliari, le modalità di elezione dei Presidenti tra i componenti della stessa Commissione e le forme di pubblicità.
2. Le commissioni svolgono funzioni istruttorie, di studio, di approfondimento, di preparazione, di preventiva valutazione degli argomenti soggetti all'approvazione del Consiglio. Il Regolamento del Consiglio disciplina la trattazione in aula degli oggetti già esaminati dalle commissioni competenti.
3. Nelle Commissioni è assicurata la presenza di un Consigliere per ciascun Gruppo; gli altri Consiglieri vengono eletti con criterio proporzionale nel rispetto di quanto previsto al 1 comma del presente articolo.
4. Alla commissione cui è affidata la competenza in materia di "affari istituzionali" sono assegnate le prerogative in materia di revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 27

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire nel suo seno Commissioni di Indagine per accertare la regolarità e la correttezza di specifiche attività dell'Amministrazione comunale. La delibera istitutiva individua l'oggetto dell'indagine, nomina i componenti della Commissione, in modo da riflettere proporzionalmente la composizione del Consiglio, e ne disciplina la durata, le modalità di funzionamento, i poteri e le forme di pubblicità della relazione conclusiva al Consiglio Comunale. La Presidenza è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.

Articolo 28

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse.
2. La delibera istitutiva ne definisce gli obiettivi, la durata e la composizione, che riflette proporzionalmente la composizione del Consiglio Comunale.

Articolo 29
Commissioni di Controllo e Garanzia

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione consiliare di Controllo e Garanzia la cui presidenza è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.
2. Il Regolamento del Consiglio definisce le norme di composizione, le competenze, nell'ambito delle prerogative e delle funzioni assegnate dalla legge ai consiglieri comunali, e le modalità di funzionamento della Commissione.

Articolo 30
Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale e concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant'altro risultati utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Esercita, inoltre, le funzioni attribuitele dal Regolamento del Consiglio Comunale che ne disciplina altresì il funzionamento.
2. La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
3. Alla conferenza dei Capigruppo è invitato il Sindaco o un Assessore dallo stesso delegato.
4. Il Segretario Generale o un suo incaricato e il dirigente assegnato allo staff del Consiglio Comunale assistono ai lavori della conferenza.

CAPO III
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 31
Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune e ha la direzione unitaria politico amministrativa dell'ente.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. Il Sindaco:

- a] è Ufficiale di Governo ed esercita i relativi poteri di ordinanza;
- b] è responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente;
- c] sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune;
- d] nomina e revoca gli Assessori
- e] convoca e presiede la Giunta Comunale, promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione di determinazioni e decisioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale dell'ente.
- f] può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale;
- g] nomina il Segretario generale e può, previa deliberazione della Giunta, revocarlo con provvedimento motivato, per violazione dei doveri d'ufficio;
- h] nomina, sentito il Segretario Generale, un Vicesegretario, con il compito di coadiuvare il Segretario Generale;
- i] nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, dispone, sentito il Segretario Generale, i trasferimenti interni dei dirigenti;
- j] impartisce direttive al Segretario Generale per il coordinamento ed il funzionamento della struttura burocratica dell'ente e vigila, nel rispetto delle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti, su tutti gli uffici e gli istituti del Comune anche mediante richieste di informazioni o relazioni, controlli o ispezioni;
- k] impartisce le direttive per l'esercizio di funzioni di polizia municipale e vigila sull'espletamento del servizio medesimo;
- l] può delegare ai singoli Assessori e ai Dirigenti l'adozione di atti e l'esercizio di funzioni di sua competenza;
- m] può richiedere al Segretario Generale l'annullamento, la revoca o la sospensione di atti riservati alla competenza dei Dirigenti, nel caso in cui essi fossero ritenuti illegittimi oppure in contrasto con gli obiettivi e con gli indirizzi di governo. In tali casi, se necessario, può assegnare i relativi procedimenti allo stesso Segretario o ad altri dirigenti, con le relative direttive.

4. Il Sindaco inoltre:

- a] sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, tenuto conto delle norme in materia di pari opportunità e salvo quanto stabilito dalla legge;
- b] coordina, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle

amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

c] ha rappresentanza legale dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, con facoltà di delegare quest'ultima ai Dirigenti;

d] promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

e] convoca i comizi e indice i referendum secondo le disposizioni dello Statuto;

f] stipula gemellaggi e patti di amicizia, sulla base di deliberazioni consiliari;

g] concede il patrocinio autorizzando l'uso del logo del Comune quando non vi sono oneri per l'Amministrazione.

5. L'attività amministrativa di competenza del Sindaco si esplica attraverso atti pubblici denominati "Decreti", "Ordinanze" e "Atti di indirizzo" a valenza interna.

Articolo32

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco le funzioni di Sindaco, anche quale ufficiale di Governo, vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 33

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco, assunte al protocollo generale del Comune, sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale che provvede a convocare il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo, per le dovute comunicazioni. Trascorsi venti giorni dalla loro comunicazione al Consiglio diventano efficaci e irrevocabili.
2. Il Sindaco può altresì annunciare direttamente in Consiglio Comunale le sue dimissioni che, formalmente verbalizzate, diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla stessa seduta consiliare.
3. Il Segretario Generale comunica tempestivamente l'efficacia delle dimissioni al Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio.

Articolo 34
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione di sfiducia viene approvata, il Segretario generale provvede ad informare immediatamente l'autorità competente per lo scioglimento del Consiglio e per la nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Articolo 35
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune.
2. La Giunta Comunale è costituita dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori che non potrà essere superiore a quello stabilito dalla legge.
3. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, verificati dal Sindaco all'atto della nomina.
4. Il Sindaco, nel nominare gli assessori deve rispettare il principio di pari opportunità tra uomini e donne garantendo la presenza di entrambi i sessi.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni, e, in seguito, nella prima seduta utile, della nomina degli Assessori e delle deleghe singolarmente conferite.
6. La Giunta è validamente riunita con la presenza della maggioranza degli Assessori in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Nella espressione di voto palese ed in caso di parità numerica di voti, prevale l'espressione di voto del Sindaco.
7. La Giunta Comunale:
 - a] collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico amministrativi generali dell'Ente;

- b] svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio Comunale;
 - c] esercita le altre competenze previste dalla legge e dai Regolamenti, compiendo gli atti che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale ed ai Dirigenti;
 - d] concede il patrocinio del Comune, secondo le previsioni dello specifico Regolamento, in tutti i casi nei quali oltre all'autorizzazione all'utilizzo del logo sono previsti oneri di spesa o di minore entrata per l'Amministrazione Comunale;
 - e] decide di agire e resistere legalmente alle liti oltre il secondo grado di giudizio ed in ordine alla costituzione del Comune quale parte civile.
8. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
9. Della revoca e della sostituzione degli Assessori, il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima riunione successiva.

CAPO IV STATUS DEGLI AMINISTRATORI COMUNALI

Articolo 36 *Doveri e condizione giuridica*

1. Il comportamento degli Amministratori (Sindaco, Consiglieri, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale), nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni proprie e quelle dei Dirigenti.
2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto delle deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
3. Il mancato rispetto dell'astensione obbligatoria di cui al comma 2 produce le conseguenze previste dalla legge.

4. Agli amministratori di cui al precedente primo comma è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
5. Il Comune assicura l'assistenza legale nelle sedi competenti ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, nonché a tutti quei soggetti che agiscono in rappresentanza dello stesso che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di soccombenza ovvero in caso di dichiarazione di colpevolezza accertata con sentenza definitiva, il Comune potrà esercitare la rivalsa ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 37

Indennità, gettoni di presenza e permessi

1. Le indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio sono determinate ai sensi di legge.
2. Ai Consiglieri Comunali spetta un gettone di presenza per la effettiva partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni. La misura e le modalità di corresponsione dei gettoni sono stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'incremento o la diminuzione dei gettoni di presenza nonché della indennità del Presidente del Consiglio. Nel caso di incremento si osservano i limiti fissati dalla legge. In maniera analoga procede la Giunta per le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori.

Articolo 38

Pubblicità della situazione economica ed associativa degli amministratori e dei rappresentanti del Comune

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, nonché i candidati agli incarichi per le nomine di rappresentanti del Comune, devono dichiarare l'eventuale appartenenza a partiti, sindacati o associazioni di qualsiasi tipo con espressa dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete. In caso di omessa dichiarazione il Sindaco può decidere la decadenza dall'incarico.
2. Gli Amministratori comunali sono tenuti a dichiarare, annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, la propria situazione patrimoniale che è pubblicata sul sito internet del Comune. Le modalità e i tempi di consegna delle predette dichiarazioni sono disciplinati da apposita norma regolamentare così come la

sanzione amministrativa, nelle misure quantificate dalla legge, che deve essere irrogata in caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo.

3. I rappresentanti del Comune nei Direttivi, nei Consigli di Amministrazione e nelle Commissioni Amministrative presso Enti, Aziende ed Istituzioni, presentano annualmente una relazione sull'attività svolta. Il Regolamento del Consiglio disciplina il dibattito cui tali relazioni possono dar luogo.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 39 *Partecipazione dei cittadini*

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove momenti di partecipazione popolare. Nei confronti delle associazioni che si formano per la tutela degli interessi generali o particolari dei cittadini, il Comune predispone forme di consultazione per giungere alla stesura di specifici accordi sanzionati da un patto tra le parti. Le associazioni che si pongono finalità di sviluppo e gestione di interessi della comunità, senza finalità di lucro, possono essere associate alla gestione di determinati servizi, tramite un patto tra le parti che stabilisca i ruoli e le partecipazioni reciproche.
2. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini singoli o associati all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle loro associazioni, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Articolo 40 *Consulte*

1. Il Comune al fine di valorizzare le associazioni e le organizzazioni del volontariato, istituisce, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, le Consulte.
2. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni e singoli cittadini con specifica attinenza e/o esperienza personale riguardo alle materie di competenza.
3. L'esercizio della funzione consultiva viene assicurato alle Consulte dal Consiglio Comunale che le istituisce con specifica deliberazione, stabilendo con apposito regolamento, la composizione, le modalità di elezione del Presidente e degli altri

eventuali organi della Consulta stessa, le procedure di convocazione e di voto, l'accesso alle sale di convegno e riunione.

4. La carica di Presidente e ogni altra carica, nonché la partecipazione agli organi delle Consulte, sono a titolo gratuito. Il Comune assicura solo i mezzi tecnici e strumentali per permettere l'esercizio delle funzioni consultive.
5. Il Sindaco, il Consiglio Comunale e le relative commissioni possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

Articolo 41

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi istituzionali ed ogni altra struttura e spazio idoneo di loro competenza.
Le condizioni e le modalità d'uso sono stabilite con apposito regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale convoca, con disposizione del Sindaco, assemblee di cittadini, ancorché non residenti, a livello di una o più aree territoriali omogenee:
 - a) per dibattere problemi;
 - b) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni;
 - c) per recepire proposte.
4. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Articolo 42

Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati, deliberare la consultazione dei cittadini ancorché non residenti.
2. Le modalità di convocazione delle assemblee ed il loro svolgimento sono stabilite dal Regolamento.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi che se ne assumono le relative spese.
4. I risultati delle consultazioni sono discussi in Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla loro acquisizione al fine di adottare atti di indirizzo.

Articolo 43

Istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono rivolte al Sindaco, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione ovvero, quando le stesse comportino l'eventuale adozione di un atto deliberativo, sono sottoposte all'esame istruttorio del competente Organo che deve adottare sulle stesse motivata decisione da comunicarsi al primo firmatario della proposta entro 40 giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. L'istante, in caso di totale o parziale rigetto, può presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare; conseguentemente l'organo competente confermerà o modificherà il provvedimento emesso.

Articolo 44

Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Sono ammessi referendum consultivi, propositivi, di indirizzo ed abrogativi. I referendum sono indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% di elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori formato da un'unica domanda formulata in maniera chiara e concisa, in modo da consentire una effettiva scelta da parte dell'elettore; verificata la regolarità della stessa, il Consiglio adotta il provvedimento che fissa la data del referendum;
3. L'ammissibilità dei requisiti da sottoporre a referendum è stabilita da un Organo di garanzia composto da un collegio di tre esperti nominato dal Consiglio Comunale. Il giudizio degli esperti è espresso prima della raccolta delle firme.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo ed abrogativo le seguenti materie:
 - a. revisione dello Statuto del Comune e del Regolamento del Consiglio Comunale;
 - b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e. designazione e nomine di rappresentanti.
5. I referendum si svolgeranno con l'osservanza delle modalità stabilite da apposito Regolamento.

Nel corso di un anno solare si potrà svolgere una sola consultazione elettorale in materia ancorché riferita ad una pluralità di quesiti referendari.
6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.
8. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, procede ad un dibattito sull'esito dei risultati ai fini di adottare eventuali atti di indirizzo.

Nel caso di referendum abrogativo, l'atto sottoposto al referendum, nel caso di risultato favorevole alla proposta, cessa di avere vigore con la proclamazione dei risultati del referendum stesso

9. I referendum possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Articolo 45

La partecipazione alla valutazione di impatto ambientale

1. L'Amministrazione Comunale, conscia che la partecipazione alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale costituisce requisito essenziale delle procedure medesime, assicura adeguate forme di informazione e di partecipazione dei cittadini alle iniziative ed agli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita, anche assicurando adeguata conoscenza dei progetti relativi.

Articolo 46

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Articolo 47

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge. L'Amministrazione comunale individua le misure idonee, anche con modalità informatiche e telematiche, per favorirne la diffusione e conoscenza con particolare riguardo agli atti di rilevanza generale

Articolo 48

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune assicura il diritto all'informazione completa ed imparziale della propria attività, come premessa ad un'effettiva partecipazione popolare.

2. Il Comune favorisce l'accesso dei cittadini e delle associazioni alle strutture dell'Ente, favorisce altresì la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
3. Al fine di garantire il diritto dei cittadini ad un'informazione completa ed imparziale circa l'attività del Comune, può essere istituito un Ufficio Stampa.
4. Il Regolamento disciplina l'attività dell'Ufficio Stampa ed i criteri per l'eventuale pubblicazione di periodici sull'attività del Comune e del Consiglio Comunale.
5. Apposito Regolamento per l'accesso dei cittadini alle informazioni verrà adottato anche dalle aziende speciali, dalle società di capitale e da tutti gli altri enti i cui organi siano nominati dal Consiglio Comunale.
6. In quegli organismi in cui gli organi d'amministrazione sono parzialmente nominati dal Consiglio Comunale, il Comune chiederà che sia garantita l'adozione di un regolamento per l'accesso dei cittadini alle informazioni.
7. Il Comune cura la corretta organizzazione e conservazione degli atti e dei documenti.
8. Tutti i cittadini hanno il diritto di avere la massima informazione sull'organizzazione e distribuzione degli uffici, sull'attività dell'Amministrazione, sui lavori del Consiglio e di tutti gli organi del Comune, nonché sugli atti dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
9. A tal fine il Comune istituisce un Ufficio Relazioni con il Pubblico, dotato di apposito personale, nonché della strumentazione necessaria a fornire le informazioni utili agli utenti in merito all'ubicazione degli uffici, agli orari, ai servizi erogati ed alle modalità di fruizione. Presso tale ufficio è altresì possibile ottenere tutta la modulistica necessaria per ogni tipo di richiesta o procedura.
10. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
Il Regolamento inoltre:
 - a. individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b. detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

- c.** assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d.** assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

TITOLO V SERVIZI

CAPO I ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 49 *Servizi*

1. I Servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e servizi o lo svolgimento di attività volte a perseguire fini sociali al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Il Consiglio Comunale individua i singoli servizi da erogare e le relative forme di gestione.
3. Nell'ambito delle forme gestionali previste dalla legge, il Comune adotta la forma più adeguata alla natura del servizio ed alla prestazione da rendere, secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, onde assicurare in condizioni di eguaglianza la regolarità, la continuità e la qualità dell'erogazione.
4. Il Consiglio Comunale, qualunque sia la forma di gestione prescelta, è tenuto ad individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, al fine di assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Articolo 50 Forme di gestione dei Servizi Pubblici Locali

1. L'erogazione dei servizi pubblici locali è disciplinata dalle norme di settore e da quelle nazionali di attuazione della normativa comunitaria e in materia di enti locali.
2. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.

Articolo 51 *Gestione in economia*

1. La gestione in economia consiste nell'assunzione diretta del servizio da parte del Comune mediante il suo apparato organizzativo.

2. La proposta di deliberazione istitutiva dei servizi da rendere in economia è accompagnata da una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché delle misure tese a mettere a disposizione tali risorse.
3. I criteri per la gestione dei servizi in economia sono stabiliti da apposita deliberazione del Consiglio Comunale e devono essere diretti al contenimento del costo ed al conseguimento di livelli qualitativamente alti di prestazioni.
4. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Conto Consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi dei servizi resi in economia. I Revisori dei Conti esprimono le loro valutazioni analitiche sull'andamento di tali servizi nella relazione sul consuntivo.

Articolo 52 ***Aziende Speciali***

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali, il Consiglio Comunale può istituire una o più Aziende Speciali.
2. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. La delibera che istituisce un'Azienda Speciale deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario, la quantificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale del Comune che viene affidato all'Azienda medesima.
4. Le Aziende Speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità, ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente gli indirizzi generali cui le aziende si debbono attenere nella predisposizione dei bilanci di previsione e del piano programma. Tali indirizzi generali sono discussi e deliberati dal Consiglio Comunale in tempi utili perché i Consigli di Amministrazione delle aziende speciali possano tenerne conto nell'elaborare e approvare gli atti fondamentali di programmazione di cui al successivo comma 6.

6. Il Consiglio Comunale approva i seguenti atti fondamentali deliberati dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende:

- a] il piano programma, comprendente il contratto di servizio;
- b] i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c] il conto consuntivo
- d] il bilancio di esercizio.

7. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle Aziende e ne verifica i risultati della gestione.

Articolo 53

Organi e struttura delle aziende Speciali

1. Lo Statuto disciplina la struttura delle Aziende Speciali, il loro funzionamento, le attività ed i controlli e determina altresì la consistenza numerica del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

2. Sono organi dell'Azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, a norma di legge, dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Non possono essere nominati nelle cariche di cui al precedente comma 3, né possono ricoprire incarichi di vertice o dirigenziali, coloro che si trovano nelle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

6. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati; gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

7. La revoca del Presidente dell'Azienda Speciale e dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione e la cessazione del Consiglio stesso sono disposte dal Sindaco, con provvedimento motivato. Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede entro trenta giorni il Sindaco.

8. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Il numero dei componenti e i requisiti per la nomina sono indicati dallo Statuto dell'Azienda.

9. Il Direttore è l'organo al quale competono la direzione gestionale dell'Azienda e la conseguente responsabilità; ha la rappresentanza negoziale e processuale della stessa di fronte a terzi ed esercita tutte le azioni di ordinaria amministrazione.
10. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Azienda, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni e dei servizi; ne approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul suo operato.

Articolo 54 ***Istituzioni***

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi privi di rilevanza economica e di servizi d'interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, può costituire una o più Istituzioni.
2. L'Istituzione è costituita con deliberazione del Consiglio Comunale, che ne identifica l'ambito di attività, le relazioni con gli organi elettivi del Comune, stabilisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e la dotazione del personale da trasferire.
3. L'Istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento delle attività assegnatele, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti Comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
4. L'Istituzione ha un proprio Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento. Il Regolamento indica altresì gli atti fondamentali dell'Istituzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
5. Il regime contabile dell'Istituzione è disciplinato dal Regolamento di cui al precedente comma 4, in modo da garantirne la piena autonomia e responsabilità gestionale.

6. L'Istituzione può disporre di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi e da trasferimenti da parte del Comune per lo svolgimento della sua attività. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle Istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

Articolo 55

Organi e struttura delle Istituzioni

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non può essere superiore a tre.
3. Alla nomina e alla revoca degli Amministratori si applicano le norme del presente Statuto stabilite per le Aziende Speciali.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Comunale.
5. Spetta al Consiglio di Amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrano nelle competenze del Direttore.
6. Il Presidente rappresenta l'Istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Istituzione. Sovrintende al corretto funzionamento dell'Istituzione vigilando sul rispetto del Regolamento e degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune.
7. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.
8. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale secondo le attribuzioni indicate dal Regolamento e ne ha la responsabilità. E' nominato dal Sindaco, sentito il Presidente dell'Istituzione, con incarico a tempo

determinato, fra il personale del Comune oppure esterno, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Istituzione.

9. La revisione dei conti dell'Istituzione è svolta, con gli stessi poteri, dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune.

Articolo 56

Funzionamento dell'Istituzione

1. L'Istituzione deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali, i criteri di determinazione delle tariffe dei servizi, provvede ad assicurare la copertura a carico del bilancio comunale degli eventuali costi sociali.
3. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle istituzioni, ne verifica l'attuazione degli indirizzi e i risultati di gestione.

Articolo 57

Società di Capitali

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle normative e dalla giurisprudenza comunitarie e nazionali, il Comune può partecipare, in fase costitutiva e/o in fase successiva, a società di capitali.

Articolo 58

Trasparenza degli enti

1. I Regolamenti delle istituzioni e delle aziende speciali devono prevedere norme che garantiscano la pubblicità degli atti fondamentali, ivi compresi i contratti di appalto e di fornitura, gli incarichi, le assunzioni di personale.
2. Analoghe disposizioni dovranno essere previste negli atti di concessione a terzi.

3. Gli Statuti dei consorzi e delle società di capitale cui partecipa il Comune devono prevedere norme che garantiscano la trasparenza dei servizi pubblici in conformità con quanto previsto dal presente Titolo.
4. In ogni caso, le società di capitale non quotate cui partecipa il Comune, sono sottoposte al controllo secondo le disposizioni dello specifico regolamento comunale sui controlli interni.

Articolo 59

Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. La designazione e la nomina dei rappresentanti del Comune presso aziende speciali, istituzioni, società ed altri enti avvengono sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata preparazione ed esperienza per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti ed aziende pubbliche e/o private, per uffici pubblici ricoperti.
2. Per le designazioni e le nomine si applicano le cause di esclusione previste per la carica di Consigliere Comunale, nonché le cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla legge.
3. I rappresentanti del Comune possono essere revocati dall'organo che li ha nominati o designati nei casi di contrasto con gli indirizzi del Consiglio Comunale, di incompatibilità o conflitto con gli interessi rappresentati ovvero per giusta causa.
4. I rappresentanti del Comune presentano annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.
5. Gli incarichi di cui al comma 1 non sono cumulabili.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Articolo 60

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti locali e con gli enti istituzionali, provincia e regione, per lo svolgimento in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto di Enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovra comunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni e a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale, di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli Enti e le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione, la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 61

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco od un suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Articolo 62

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per

assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. Il Sindaco prima di sottoscrivere gli accordi di programma è tenuto ad informare il Consiglio Comunale.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Articolo 63

Programmazione regionale

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dagli Enti competenti.
2. Il Comune, nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla Legge regionale.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

CAPO I UFFICI E PERSONALE

Articolo 64 *Principi organizzativi del Comune*

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di partecipazione, di decentramento, di trasparenza, di certezza e semplicità delle procedure e di distinzione tra compiti di indirizzo, programmazione e controllo e compiti di gestione, rispettivamente attribuiti agli organi di governo e ai dirigenti.
2. L'attività amministrativa è improntata altresì ai principi di:
 - programmazione e verifica dei risultati;
 - organizzazione del lavoro per obiettivi, progetti, programmi;
 - perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - adeguata professionalità, individuazione delle responsabilità dei poteri e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza;
 - vigilanza sulla correttezza dell'azione amministrativa e finanziaria dell'ente mediante l'adozione e l'attuazione di un adeguato sistema di controlli interni.

Articolo 65 *Criteri generali di organizzazione*

1. Gli organi di governo, per le relative competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, in coerenza ed in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione in relazione agli obiettivi assegnati individualmente a ciascun Dirigente o al settore di rispettiva competenza.
3. L'organizzazione delle strutture e degli uffici comunali è orientata al servizio della Città, alla garanzia della legittimità e trasparenza dei comportamenti della Pubblica Amministrazione Comunale, alla economicità, speditezza e rispondenza

al pubblico interesse dell'azione amministrativa, garantendo la sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. In coerenza con i criteri e con gli obiettivi indicati nei commi precedenti del presente articolo, l'organizzazione strutturale del Comune è definita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato nel rispetto delle leggi vigenti e dei seguenti principi:

- tutela della dignità del lavoro, valorizzazione dell'assolvimento del dovere, previsione di un sistema di premialità della performance e dell'efficacia perseguendo l'adeguata professionalità e la piena responsabilità del personale;
- coerenza ed adattabilità del modello organizzativo con l'evoluzione del ruolo e delle competenze dell'Ente;
- flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, istituzionalizzando la fungibilità delle mansioni e la mobilità interna;
- coordinamento tra i Dirigenti per assicurare organicità all'azione dell'Ente;
- responsabilizzazione e coinvolgimento del personale per la realizzazione degli obiettivi, prevedendo percorsi di formazione permanente e/o tematica;
- definizione degli orari di servizio e di lavoro funzionali alle esigenze dei servizi della Città;
- ripartizione delle funzioni e delle competenze gestionali anche attraverso l'istituto della delega, nel rispetto delle specifiche professionalità e nei limiti consentiti dalle leggi e dai contratti di lavoro.

5. Per i servizi che l'Amministrazione Comunale eroga in via diretta o attraverso aziende, istituzioni e imprese concessionarie, devono essere redatte carte dei servizi; per i servizi gestiti in convenzione, in forma associata o partecipata, l'impegno ad adeguarsi agli schemi delle carte dei servizi è condizione per il convenzionamento, l'associazione o la partecipazione del Comune alla gestione del servizio.

Articolo 66

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. I Settori rappresentano le strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente, comprendono e coordinano più servizi per assicurare omogeneità di risultati operativi e gestionali.

2. La responsabilità dei Settori è attribuita dal Sindaco, con incarichi a tempo determinato, rinnovabili, a Dirigenti di ruolo oppure assunti a tempo determinato.

3. Il Sindaco neo-eletto, per non interrompere e per assicurare l'esercizio delle funzioni amministrative, ove non rinnovi o non possa rinnovare le assunzioni a

tempo determinato, potrà prorogarle per non più di 120 giorni decorrenti dalla sua proclamazione.

4. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione.
5. Le Unità operative costituiscono articolazioni funzionali dei Settori e svolgono le funzioni omogenee tendenti al raggiungimento di obiettivi identificati, utilizzando risorse specifiche loro assegnate con il Piano Esecutivo di gestione.
6. Al di fuori dei Settori possono essere istituiti, con delibera della Giunta Comunale, Uffici o Servizi cui attribuire particolare autonomia gestionale denominati Unità Organizzative Autonome, la cui responsabilità è attribuita dal Sindaco con incarichi a tempo determinato a figure di alta professionalità o specializzazione.
7. Alla Giunta comunale spettano gli atti di definizione della macro struttura organizzativa comunale, ivi compresa l'istituzione delle unità organizzative autonome e, su proposta dei dirigenti, l'istituzione delle posizioni organizzative.
8. Ai Dirigenti competono gli atti organizzativi interni alle strutture loro affidate.

Articolo . 67 ***Uffici di Progetto***

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, contestualmente alla approvazione od alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione, o con disposizione del Segretario Generale, per progetti e/o obiettivi specifici di natura intersettoriale, o per svolgere attività, programmi o procedure di carattere generale che necessitano del coinvolgimento di unità operative appartenenti a Settori diversi, possono essere costituiti Uffici di Progetto a carattere temporaneo, individuandone i componenti, le risorse a disposizione e le relative responsabilità.

Articolo 68 ***Il Segretario Generale e il Vice Segretario Comunale***

1. Il Comune di Scandicci ha un Segretario Generale titolare, il quale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale viene nominato e dipende funzionalmente.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario inoltre:

- a] sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività nel rispetto delle specifiche competenze;
- b] partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- c] può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d] esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- e] su richiesta del Sindaco, sospende, revoca o annulla atti riservati alla competenza dei dirigenti, nei casi e con le modalità previste dal precedente articolo 31, 3° comma, lettera m);
- f] risolve i conflitti di competenza tra i dirigenti provvedendo all'attribuzione delle competenze medesime;
- g] può presiedere le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
- h] predispone, con il coinvolgimento ed il supporto dei Dirigenti, la proposta del Piano Esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato degli Obiettivi.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni il Segretario Generale si avvale dell'ufficio di Segreteria Generale.

4. Il Vice Segretario Generale esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di assenza, vacanza o impedimento.

5. Il Vice Segretario Generale è individuato dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, tra i dirigenti amministrativi del Comune in possesso dei titoli per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. La nomina del Vice Segretario Generale non può eccedere il mandato del Sindaco.

Articolo 69

I Dirigenti

1. I Dirigenti, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi di governo dell'ente, collaborano alla formulazione dei fini e degli obiettivi, concorrono alla definizione dei programmi annuali e pluriennali, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche e svolgono le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti Comunali.

2. Al dirigente spetta la gestione finanziaria, tecnica, organizzativa ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, assumendone le relative responsabilità.
3. Spetta altresì ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la stipula dei contratti, il rilascio di concessioni ed autorizzazioni, nonché l'adozione di ordinanze, diffide e di quant'altro necessario ai fini di una corretta gestione.
4. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 35, comma 7, lettera e), del presente Statuto, i Dirigenti dell'Ente decidono di agire e resistere legalmente alle liti, sino al secondo grado di giudizio, e adottano allo scopo apposita determinazione con la quale individuano il patrocinante legale cui affidare il relativo incarico, fermo restando che il mandato alle liti verrà conferito dal Sindaco, a meno che quest'ultimo non abbia delegato la rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i poteri, le attribuzioni e le competenze dei dirigenti, nonché le modalità di esercizio. Nel rispetto del Contratto di Lavoro e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio di funzioni loro spettanti ai responsabili delle Posizioni Organizzative del settore cui sono preposti, in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei all'espletamento delle funzioni delegate.
6. L'attività amministrativa di competenza dei dirigenti si esplica mediante atti pubblici denominati "Determinazioni" e "Ordinanze" nei modi previsti dal Regolamento.
7. I dirigenti sono direttamente responsabili nell'ambito dell'incarico loro assegnato della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione, del raggiungimento dei risultati stabiliti dagli atti di indirizzo degli organi di governo. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
8. I dirigenti, compreso il Segretario Generale, al quale sia stato conferito incarico di direzione di strutture con assegnazione di personale, sono datori di lavoro ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Articolo 70
Conferenza dei Dirigenti

1. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione della gestione delle funzioni dirigenziali, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la Conferenza dei Dirigenti, disciplinandone funzioni, compiti e modalità di funzionamento.
2. Lo stesso Regolamento può prevedere la Conferenza delle Posizioni Organizzative e altre modalità operative di coordinamento, disciplinandone, altresì funzioni, compiti e modalità di funzionamento.

Articolo 71
Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. La direzione delle massime strutture organizzative, ivi comprese le Unità Organizzative Autonome, può essere affidata con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, a personale esterno in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto previsto in pianta organica.
2. Per il raggiungimento di determinati obiettivi che richiedano particolari professionalità possono essere assunte collaborazioni esterne regolate da convenzioni a termine.

CAPO II
FINANZA, CONTABILITA' E PATRIMONIO

Articolo 72
Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, la quale riconosce ai comuni autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite e ne disciplina la composizione.
2. Nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciutagli dalla legge, il comune esercita la propria potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Il Comune è dotato di un proprio patrimonio.

4. Mediante appositi regolamenti, il Comune integra le discipline di settore nel rispetto dei principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché dei principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti e alle attribuzioni dell'organo di revisione economico finanziaria.

Articolo 73 ***Regolamento di Contabilità***

1. Attraverso il Regolamento di Contabilità, il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità di Scandicci.
2. Il Regolamento di Contabilità, inoltre, disciplina la formazione e l'approvazione degli strumenti di programmazione, previsione e gestione nel rispetto delle norme vigenti.
3. Il regolamento di contabilità disciplina altresì il sistema degli equilibri finanziari integrando la normativa inserita nel regolamento sui controlli interni del Comune.

Articolo 74 ***Attività finanziaria del Comune***

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a] imposte proprie;
 - b] addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c] tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d] trasferimenti erariali;
 - e] trasferimenti regionali;
 - f] altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g] risorse per investimenti;
 - h] altre entrate.
2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri e l'entità dei tributi locali e delle tariffe a copertura dei costi dei servizi comunali. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla diversa capacità contributiva degli stessi.

Articolo 75
Amministrazione dei beni comunali

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, di sua pertinenza, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
2. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
3. Il Comune include nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
4. Il Comune provvede annualmente all'aggiornamento degli inventari.

CAPO III
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 76
Il sistema di programmazione e di bilancio del Comune

1. L'attività del comune è improntata ai principi di programmazione.
2. I livelli di programmazione locale si articolano in:
 - pianificazione strategica (o programmazione di mandato);
 - programmazione strategica di indirizzo (annuale e triennale);
 - programmazione operativa a livello di gestione (annuale e infra-annuale).
3. Secondo l'ordinamento ed i principi contabili, i documenti che fanno parte del sistema di bilancio a livello di pianificazione strategica di mandato sono:
 - le linee programmatiche
 - il piano generale di sviluppo
4. Secondo l'ordinamento ed i principi contabili fanno parte del sistema di bilancio, a livello di programmazione strategica e di indirizzo, i seguenti documenti:
 - relazione previsionale e programmatica (insieme agli atti di programmazione relativi a specifici settori di intervento);
 - bilancio pluriennale;

- bilancio annuale di previsione.
5. Sempre secondo l'ordinamento ed i principi contabili, infine, fanno parte del sistema di bilancio, a livello di programmazione operativa, i seguenti documenti:
- piano esecutivo di gestione;
 - piano dettagliato degli obiettivi;
 - altri allegati al bilancio di previsione in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 77

Revisione economico- finanziaria

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti costituisce l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
3. Esso coopera nelle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria, contabile della gestione del Comune ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, dal regolamento di contabilità e dal regolamento sui controlli interni.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a]** collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - b]** può presentare al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione riferita all'attività svolta, con i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione;
 - c]** ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio;
 - d]** ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed i verbali delle sue riunioni sono pubblici.
5. In sede di esame del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai

sensi della legge e presenza alle relative sedute consiliari unitamente agli altri revisori in carica.

6. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, il Collegio dei Revisori dei Conti può disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare Dirigenti e dipendenti del Comune e delle istituzioni.
7. In sede regolamentare sono individuati i sistemi ed i meccanismi necessari ad assicurare i collegamenti e la piena collaborazione tra gli organi elettivi e di governo, gli organi di controllo e indirizzo, la dirigenza e il Collegio dei Revisori.
8. I Revisori intervengono, su richiesta del Sindaco, alle riunioni della Giunta Comunale, fornendo, se richiesti, pareri scritti.
9. La legge e il Regolamento disciplinano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità all'Ufficio di revisore e prevedono le modalità di nomina, di revoca e di decadenza.

CAPO IV CONTROLLI

Articolo 78 *Controlli Interni*

1. Il sistema dei controlli interni è ordinato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione e si articola in: controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, controllo successivo di regolarità amministrativa, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi erogati, controllo di gestione, controllo strategico, controllo e valutazione delle prestazioni del personale dirigente e controlli sulle società partecipate non quotate.
2. Il sistema di controlli di cui al 1° comma, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, è disciplinato da apposito Regolamento, fatta esclusione del controllo e valutazione delle prestazioni del personale dirigente che è disciplinato dal regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi e, in parte, di quello sugli equilibri finanziari disciplinato anche nel regolamento di contabilità.

Articolo 79

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, previo il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile e tende alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva della formazione dell'atto secondo quanto disciplinato dal regolamento sui controlli interni.

Articolo 80

Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è riferito alla gestione di competenza, alla gestione dei residui e alla gestione di cassa del bilancio comunale. Esso assicura gli equilibri finanziari anche in relazione agli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno ed implica la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario del Comune in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.
2. I Dirigenti sono tenuti ad assoggettare a costante controllo le dinamiche inerenti le risorse finanziarie loro assegnate, onde assicurare la tempestiva attuazione di tutte le fasi di entrata e la regolarità del processo di erogazione di spesa.
3. I Dirigenti, qualora le risultanze, ancorché parziali, della gestione in corso prefigurino uno squilibrio della gestione finanziaria al termine dell'esercizio, debbono tempestivamente relazionare al ragioniere capo, ai fini delle funzioni a quest'ultimo assegnate dalla legge, formulando osservazioni e rilievi utili ad evidenziare e rimuovere le cause dello squilibrio.

Articolo 81

Controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia quelli forniti direttamente dal Comune, sia i servizi erogati tramite organismi gestionali esterni ed è volto ad assicurare la valutazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Articolo 82
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, ha per oggetto la verifica del grado di realizzazione dei risultati programmati, della funzionalità degli strumenti impiegati per il loro conseguimento, dell'economicità e dell'efficienza delle azioni intraprese, ricercando l'ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati. Si avvale degli strumenti di reporting e dei risultati della contabilità analitica ed economica se esistente.

Articolo 83
Controllo strategico

1. Il controllo strategico ha il compito di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio Comunale e di rilevare, mediante valutazioni comparative, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, mediante l'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, le scelte operative effettuate, gli obiettivi operativi prescelti e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate.

Articolo 84
Controllo e valutazione delle prestazioni del personale dirigente

1. Il controllo e la valutazione delle prestazioni del personale dirigente, sono esercitati da un apposito organismo deputato alla valutazione della performance, così come previsto e disciplinato dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 85
Controlli sulle società partecipate non quotate

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate è disciplinato dal regolamento sui controlli interni.

2. Sulla base degli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, definiti preventivamente ai sensi dell'art. 170 comma 6 del D. Lgs n. 267/2000, il Comune organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Al fine di verificare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, con possibili riflessi negativi sugli equilibri economico finanziari del bilancio del Comune, il regolamento prevede il monitoraggio periodico sull'andamento della società partecipata non quotata.

CAPO V CONTRATTI

Articolo 86 *Attività Contrattuale*

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture dei beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare del Dirigente responsabile dello specifico procedimento.
3. La determinazione deve indicare:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 87 *Modificazioni dello Statuto*

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Articolo 88 *Adozione dei regolamenti*

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti o richiamati negli articoli che precedono, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sempre che non contrastino con lo stesso.
2. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legge, i regolamenti di competenza consiliare entrano in vigore nel giorno stabilito nel regolamento medesimo, ovvero, in mancanza, il primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione che li approva.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.

Articolo 89 *Norme transitorie*

1. La figura del direttore generale è stata soppressa nei Comuni di dimensione inferiore a 100.000 abitanti dalla Legge 23/12/2009 n.191, art.2, comma 186 lettera d). Il direttore generale in servizio al momento dell'entrata in vigore della suddetta

norma e tuttora in servizio, continua ad operare ed esplicare le sue funzioni con le correlate prerogative, responsabilità e poteri previsti dalle norme e dagli atti amministrativi connessi al ruolo e tuttora vigenti fino alla scadenza del suo mandato.

Articolo 90 ***Entrata in vigore***

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo On Line per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo On Line.
4. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.